



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Sottosegretario di Stato allo sport*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

**CONSIDERATI** gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

**VISTO** l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentiti "gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Sottosegretario di Stato allo sport*

*consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.”*

**VISTO** l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede che *“In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.”*

**VISTA** la nota del 10 maggio 2021 con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla luce delle disposizioni dell'art. 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha richiesto alla Sottosegretaria di Stato allo Sport Valentina Vezzali, la concessione di una deroga per consentire l'accesso del pubblico nella misura del 10% della capienza dell'impianto “Giuseppe Meazza” di Milano per la gara “Internazionale – Udinese” che si terrà il 23 Maggio 2021;

**CONSIDERATO** l'impegno degli organizzatori a rispettare le prescrizioni atte a prevenire ogni rischio di contagio, anche nel rispetto del protocollo, riportato in allegato, trasmesso al Dipartimento per lo sport il 5 maggio 2021 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, per lo svolgimento della finale di Coppa Italia, contenente previsioni aggiuntive rispetto alle “Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale” redatte dal Dipartimento per lo Sport e volte a massimizzare l'efficacia delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19;

**CONSIDERATE** l'eccezionalità e la rilevanza della suddetta manifestazione sportiva, al termine della quale si svolgerà la cerimonia di premiazione per la vittoria del titolo di “Campione d'Italia” per la stagione sportiva 2020/2021;

**TENUTO CONTO** che la struttura dell'impianto “Giuseppe Meazza” di Milano, la cui capienza complessiva è di 75.923 posti a sedere, è caratterizzata da standard di sicurezza tali da essere inserito nella *Categoria 4 UEFA*, che comprende gli stadi dotati dei più elevati livelli tecnici;

**SENTITO** il Ministro della Salute, on. Roberto Speranza;

**VISTA** la comunicazione inerente gli esiti delle valutazioni svolte dal Comitato Tecnico Scientifico resa in data 21 maggio 2021;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Il Sottosegretario di Stato allo sport*

**DECRETA**

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Con riferimento alla partita Internazionale-Udinese, in programma il 23 maggio 2021 presso lo stadio *Giuseppe Meazza* di Milano, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, è consentito l'accesso del pubblico nella misura di 1.000 spettatori.
3. A detti fini, dovranno essere rigorosamente rispettate le condizioni di protezione individuale e di distanziamento tra gli spettatori di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente.
4. L'ingresso allo stadio è riservato alle persone in possesso di certificazioni attestanti l'esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l'evento o di certificato che comprovi la guarigione da Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data del 23 maggio 2021 ovvero dalle certificazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 14 commi 1 e 2 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.
5. Spetta alle autorità sanitarie locali la definizione del dettaglio degli aspetti operativi utili alla migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio richiamate dal presente provvedimento e dal protocollo in allegato, nonché il controllo sulla loro osservanza.

*Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it)).*

Roma, 21 maggio 2021

Valentina Vezzali

Registrato alla Corte dei Conti  
al n. 1325 del 21 maggio 2021